



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 126/2025

del 13 giugno 2025

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2025/1825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/140 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza (E)-3-benzo[1,3]diossol-5-il-N,N-difenil-2-propenammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/146 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di zoxamide in o su determinati prodotti (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/147 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione della sostanza aromatizzante 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) dall'elenco dell'Unione (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/158 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti (⁴).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato delle piante di *Lemna minor* e *Lemna gibba* come nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (⁵).
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (⁶).
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/195 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti (⁷).
- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

(¹) GU L, 2025/140, 30.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/140/oj>.

(²) GU L, 2025/146, 30.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/146/oj>.

(³) GU L, 2025/147, 30.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/147/oj>.

(⁴) GU L, 2025/158, 30.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/158/oj>.

(⁵) GU L, 2025/153, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/153/oj.

(⁶) GU L, 2025/167, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/167/oj.

(⁷) GU L, 2025/195, 4.2.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/195/oj>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32025 R 0146**: Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/146, 30.1.2025)
- **32025 R 0158**: Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/158, 30.1.2025)
- **32025 R 0195**: Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 (GU L, 2025/195, 4.2.2025)".

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - "— **32025 R 0146**: Regolamento (UE) 2025/146 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/146, 30.1.2025)
 - **32025 R 0158**: Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/158, 30.1.2025)
 - **32025 R 0195**: Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione del 3 febbraio 2025 (GU L, 2025/195, 4.2.2025)".
2. Al punto 54zzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
 - "— **32025 R 0140**: Regolamento (UE) 2025/140 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/140, 30.1.2025)
 - **32025 R 0147**: Regolamento (UE) 2025/147 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/147, 30.1.2025)".
3. Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
 - "— **32025 R 0153**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione del 29 gennaio 2025 (GU L, 2025/153, 30.1.2025)
 - **32025 R 0167**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione del 30 gennaio 2025 (GU L, 2025/167, 31.1.2025)".
4. Dopo il punto 262 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/89 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - "263. **32025 R 0153**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/153 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato delle piante di *Lemna minor* e *Lemna gibba* come nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L, 2025/153, 30.1.2025).
 - 264. **32025 R 0167**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/167 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che autorizza l'immissione sul mercato della glucosil esperidina quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L, 2025/167, 31.1.2025)".

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2025/140, (UE) 2025/146, (UE) 2025/147, (UE) 2025/158 e (UE) 2025/195 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/153 e (UE) 2025/167 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 giugno 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.